PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0811(CNS)

10.10.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali
(COM(2007)0430 – 11974/2007 – C6-0285/2007 – 2007/0811(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (COM(2007)0430 – 11974/2007 – C6-0285/2007 – 2007/0811(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione,

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0285/2007),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione;

2. richiama l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulle lacune della relazione di valutazione dei rischi su cui è basata la proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda le prove dei danni provocati da tale droga, e rileva la necessità di effettuare ulteriori studi;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo viene consultato in merito a una proposta di decisione del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali. Detta misura di attuazione è adottata dal Consiglio sulla base della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.

Si tratta della prima volta che il Consiglio consulta formalmente il Parlamento in merito a una misura di attuazione di tale natura nell'ambito del terzo pilastro, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE. Il Consiglio ha fissato un termine di tre mesi, entro il quale il Parlamento è chiamato a esprimere il proprio parere, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE.

La decisione di sottoporre la BZP a misure di controllo si basa su una relazione di valutazione dei rischi redatta dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e presentata al Consiglio e alla Commissione il 31 maggio 2007. Facendo seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione, il 17 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta per sottoporre la BZP a misure di controllo.

La relazione di valutazione dei rischi, su cui si basa la proposta della Commissione, denota una certa scarsezza di dati conclusivi. La relazione sottolinea che non vi sono prove fondate sui danni provocati da tale droga e che occorre approfondire gli studi. D'altro canto, coloro che ne hanno fatto uso riferiscono di una serie di reazioni negative, mentre i rigidi tempi procedurali imposti dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio non consentono di approfondire le ricerche.

Inoltre, la conclusione generale cui giungono gli esperti è che, viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti curativi, è opportuno sottoporre la BZP a misure di controllo. Detta conclusione è in linea con il principio precauzionale. Nel sottolineare che le misure di controllo devono essere commisurate ai rischi connessi al suo uso, la decisione tiene conto del rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.

Pertanto, il relatore, pur sottolineando le carenze della relazione di valutazione dei rischi, suggerisce di approvare la proposta della Commissione.